COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO

PROVINCIA DI PISA

VIA IV NOVEMBRE, 1 - 56040 MONTEVERDI MARITTIMO

P.I. 00187490503

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **21** *del* **30/06/2021**

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Giugno alle ore 18:30 , nella Sede Comunale, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	GOVI FRANCESCO	X		7	VIVARELLI AZZURRA	X	
2	QUAGLIERINI CARLO	X		8	CERRI SIMONE		X
3	FERRI ALESSANDRO	X		9	ANSELMI ALESSIO	X	
4	LUISINI ALESSANDRA	X		10	SCOTTO FABIO PAOLO	X	
5	BENUCCI MICHELE	X		11	BARTOLINI LICIA		X
6	ATZENI LORENZO	X					

PRESENTI: 9 ASSENTI: 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Presidente del Consiglio, Carlo Quaglierini

Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Lisa Bottai.
La seduta è pubblica

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE

presidente: passa la parola al Sindaco
Sindaco: illustra la delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato che ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 1 comma 683 della citata L. n. 147/2013 che testualmente dispone: *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…"* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158";*

Preso atto che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Monteverdi Marittimo è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Costa" che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che alla data odierna la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Costa" ha provveduto, con la determinazione del Direttore Generale n. 52 del 03.06.2021 a validare il PEF 2021, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Monteverdi Marittimo ammontante complessivamente, tenuto conto dell'intero conguaglio PEF TARI 2019/2020 ad € 195.580,00 (di cui € 140.732,00 per costi fissi ed € 55.158,00 per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Livorno del 5% sull'importo di cui sopra;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale in approvazione in data odierna con cui viene preso atto della validazione del Piano Economico Finanziario deliberata da ATO in data 03.06.2021;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna;

Rilevato che il Regolamento Comunale TARI, prevede, in conformità a quanto disposto dalla legge, che per la determinazione della tariffa si provveda alla ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kb e Kd, ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze;

Ritenuto di approvare i coefficienti di produzione Ka, Kc, Kb e Kd, così come indicati nel dispositivo della presente deliberazione dando atto che gli stessi rispettano i valori di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999;

Considerata altresì la necessità di effettuare la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le due macrocategorie di utenze, secondo criteri razionali ed assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche , così come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999 come sottoriportato;

RIEPILOGO DEI COSTI CONSIDERATI

		Costi Fissi - Distribuzione domestica/non domestica (%)	93	7
		Costi Variabili - Distribuzione domestica/non domestica (%)	75	25
		Tasso programmato inflazione IPn		
		Coefficiente recupero attività Xn		

gruppo	tipo	descrizione	costi fissi (€)	costi variabili (€)
		COSTI FISSI e COSTI VARIABILI	55.158,00	140.732,00
		Totale	55158	140732
		Totali attualizzati (1+ IPn-Xn)	**55158**	**140732**
		Totale costi - parte domestica (€)	**51296,94**	**105549**
		Totale costi - parte non domestica (€)	**3861,06**	**35183**

Ritenuto conseguentemente, di approvare per l'anno 2021 la tariffa al mq. Commisurata ad anno solare, per ogni categoria di utenza domestica ed utenza non domestica, così come indicata nel dispositivo della presente deliberazione, in coerenza con l'impianto regolamentare, le previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2021 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria;

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come pandemia lo scorso 11 marzo 2020;

Visto che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

Riscontrato che i provvedimenti disposti a livello nazionale e regionale, nell'intento di contrastare e contenere la perdurante diffusione del virus COVID-19, hanno imposto forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività ed hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

Preso atto altresì che l' esigenza di assicurare forme di agevolazione TARI alle **utenze non domestiche** interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione nell'anno 2021 è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge, stabilendo quanto di seguito:

"*1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

Richiamato il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: "*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*"

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che, già per l'anno 2020, avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dal citato comma 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- "*Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe,....*"

- "*...., si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che "i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato". Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l'anno precedente" si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria*"

Accertato che le indicazioni IFEL possono trovare conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2021 stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad "*attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività",* anche *"in misura superiore alle risorse assegnate",* evitando *"in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti",* e così pertanto indicando espressamente agli enti locali il percorso applicativo prefigurato dal comma 660 della L. 147/2013;

Richiamato il Regolamento della TARI introdotto con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna che, con riferimento alle **utenze non domestiche**, dispone le riduzioni sotto riportate:

fondi di bilancio		
116 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	AG.33% PER ATTIV	-241,08
116 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	AG.33% PER ATTIV	-2.100,43
116 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	AG.33% PER ATTIV	-99,89
116 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	AG.33% PER ATTIV	-870,29
117 (ND) BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	AG.33% PER ATTIV	-83,30
117 (ND) BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	AG.33% PER ATTIV	-709,81
contributo decreto sviluppo		
105 (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE	RIDUZIONE COVID 2021	-1.771,99
106 (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTE	RIDUZIONE COVID 2021	-800,78
116 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	RIDUZIONE COVID 2021	-744,52
117 (ND) BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	RIDUZIONE COVID 2021	-290,81

Osservato, nel merito, che la misura delle citata riduzioni appaiono coerenti con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi e regionali di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";*
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021….. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- *l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

  Rammentato che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: "*E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo*" e che, la percentuale deliberata dalla Provincia di Livorno è del 5%;

Individuato, ai sensi del Regolamento Comunale in materia di TARI, il giorno 1 luglio 2021, quale data di riferimento per la determinazione del numero delle persone componenti la famiglia ai fini del calcolo TARI per le utenze domestiche anno 2021;

Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., allegato alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento;

Considerata la necessità dell'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con votazione espressa nei modi di legge
favorevoli 7
contrari 0
astenuti 2(Anselmi/Scotto)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di approvare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 nonché dell'art.8 comma 4 del D.P.R. n. 158/1999, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa, i coefficienti di produzione dei rifiuti e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) che seguono:

UTENZE DOMSTICHE				
codice	descrizione categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza	
1	LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI - FINO A 1 COMP	0,65403	93,24698	
1	LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI - 2 COMPONENT	0,733789	163,1822	
1	LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI - 3 COMPONENT	0,821525	174,8381	
1	LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI - 4 COMPONENT	0,877357	233,1174	
1	LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI - 5 COMPONENT	0,933188	268,0851	
1	LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI - 6 O PIÙ COMPO	0,965092	303,0527	
codice	descrizione categoria	tariffa fissa €/	tariffa var. €/utenza	
15	IMMOBILE DISTANTE DAL CASSONETTO DA 400 A 1000 MT. - FINO A 1 COMP	0,65403	93,24698	
15	IMMOBILE DISTANTE DAL CASSONETTO DA 400 A 1000 MT. - 2 COMPONENT	0,733789	163,1822	
15	IMMOBILE DISTANTE DAL CASSONETTO DA 400 A 1000 MT. - 3 COMPONENT	0,821525	174,8381	
15	IMMOBILE DISTANTE DAL CASSONETTO DA 400 A 1000 MT. - 4 COMPONENT	0,877357	233,1174	
15	IMMOBILE DISTANTE DAL CASSONETTO DA 400 A 1000 MT. - 5 COMPONENT	0,933188	338,0203	
15	IMMOBILE DISTANTE DAL CASSONETTO DA 400 A 1000 MT. - 6 O PIÙ COMPO	0,965092	396,2996	
codice	descrizione categoria	tariffa fissa €/	tariffa var. €/utenza	
16	IMMOBILE DISTANTE DAL CASSONETTO OLTRE 1000 MT. - FINO A 1 COMPON	0,65403	69,93523	
16	IMMOBILE DISTANTE DAL CASSONETTO OLTRE 1000 MT. - 2 COMPONENTI	0,733789	163,1822	
16	IMMOBILE DISTANTE DAL CASSONETTO OLTRE 1000 MT. - 3 COMPONENTI	0,821525	209,8057	
16	IMMOBILE DISTANTE DAL CASSONETTO OLTRE 1000 MT. - 4 COMPONENTI	0,877357	256,4292	
16	IMMOBILE DISTANTE DAL CASSONETTO OLTRE 1000 MT. - 5 COMPONENTI	0,933188	338,0203	
16	IMMOBILE DISTANTE DAL CASSONETTO OLTRE 1000 MT. - 6 O PIÙ COMPON	0,965092	396,2996	
codice	descrizione categoria	tariffa fissa €/	tariffa var. €/utenza	
18	TARIFFA AGEVOLATA 20% - FINO A 1 COMPONENTE	0,65403	69,93523	
18	TARIFFA AGEVOLATA 20% - 2 COMPONENTI	0,733789	163,1822	
18	TARIFFA AGEVOLATA 20% - 3 COMPONENTI	0,821525	209,8057	
18	TARIFFA AGEVOLATA 20% - 4 COMPONENTI	0,877357	256,4292	
18	TARIFFA AGEVOLATA 20% - 5 COMPONENTI	0,933188	338,0203	
18	TARIFFA AGEVOLATA 20% - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,965092	396,2996	
codice	descrizione categoria	tariffa fissa €/	tariffa var. €/utenza	
19	TARIFFA AGEVOLATA DEL 30% - FINO A 1 COMPONENTE	0,65403	69,93523	
19	TARIFFA AGEVOLATA DEL 30% - 2 COMPONENTI	0,733789	163,1822	
19	TARIFFA AGEVOLATA DEL 30% - 3 COMPONENTI	0,821525	209,8057	
19	TARIFFA AGEVOLATA DEL 30% - 4 COMPONENTI	0,877357	256,4292	
19	TARIFFA AGEVOLATA DEL 30% - 5 COMPONENTI	0,933188	338,0203	
19	TARIFFA AGEVOLATA DEL 30% - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,965092	396,3	
codice	descrizione categoria	tariffa fissa	tariffa var. €/utenza	
20	IMMOBILE DISTANTE 400-1000 TARIFFA AGEVOLATA 20% - FINO A 1 COMPO	0,65403	69,9352	
20	IMMOBILE DISTANTE 400-1000 TARIFFA AGEVOLATA 20% - 2 COMPONENTI	0,733789	163,182	
20	IMMOBILE DISTANTE 400-1000 TARIFFA AGEVOLATA 20% - 3 COMPONENTI	0,821525	209,806	
20	IMMOBILE DISTANTE 400-1000 TARIFFA AGEVOLATA 20% - 4 COMPONENTI	0,877357	256,429	
20	IMMOBILE DISTANTE 400-1000 TARIFFA AGEVOLATA 20% - 5 COMPONENTI	0,933188	338,02	
20	IMMOBILE DISTANTE 400-1000 TARIFFA AGEVOLATA 20% - 6 O PIÙ COMPO	0,965092	396,3	

UTENZE NON DOMESTICHE			
codice	descrizione categoria	Tariffa fissa €/mq	Tariffa var. €/mq
101	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,135513	1,303493
102	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,23914	2,22439
103	STABILIMENTI BALNEARI	0,171384	1,623805
104	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,09167	0,867512
105	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,406538	3,559024
106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,259069	2,22439
107	CASE DI CURA E RIPOSO	0,370667	3,505639
108	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,302911	4,115122
109	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,191312	2,010849
110	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERR	0,342768	3,238712
111	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,342768	3,252058
112	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, F	0,271026	2,558049
113	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,366682	3,478946
114	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,398567	3,559024
115	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,211241	1,988605
116	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1,57434	15,57073
117	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	1,195701	11,566828
118	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI,	0,597851	5,783414
119	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,450381	4,270829
120	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,622571	41,173459
121	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,629736	5,970263

2. di confermare, per le **utenze non domestiche** 105-116-117 **la riduzione del 33%** , così - come stabilito regolamento comunale TARI

3. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al punto precedente della presente deliberazione, è garantita da risorse di bilancio 2021 diverse dal gettito del tributo TARI ;

4. di applicare, per le utenze non domestiche 105-106-116-117 la riduzione del 11.91% , corrispondente alla ripartizione del contributo del decreto sviluppo pari ad 3.607,00

5. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Pisa pari al 5% ;

6. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Inoltre con separata votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/00

Letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Carlo Quaglierini

Il VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Lisa Bottai

(atto sottoscritto digitalmente)